

Codice DB0805

D.D. 13 marzo 2012, n. 123

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione - Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2.06 n.152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - Comune di Marano Ticino (NO) - Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - L.R. n. 56/1977 - Pratica n. B00978.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS, tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale;

Il Comune di Marano Ticino ha adottato il Piano in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 30 del 19.12.2008 e conseguentemente ha svolto la fase di consultazione;

Il progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 15 del 30.07.2010 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione di piano alla Regione che è pervenuta in data 18.11.2010;

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e procedibile a partire dal 24.02.2011;

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale composto come sopra detto, e ha indetto una riunione in data 2.03.2012 alla presenza dell'Amministrazione comunale.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente (prot. n. 14056/DB10.02 del 4.08.2011), agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

Considerato che le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale hanno evidenziato che ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità proponente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Marano Ticino e al Settore Regionale di Copianificazione Urbanistica della Provincia di Novara, copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché pubblicata sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Margherita Bianco

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it*

*Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it*

Allegato

Prot. int. n. 285 del 12.02.2012

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte II

D.G.R n. 12-8931 del 9 giugno 2008

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione

Comune di Marano Ticino (NO) – Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale

L.R. n. 56/77

Pratica n. B00978

**Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del
PARERE MOTIVATO**

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di MARANO TICINO (NO).

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Comune di Marano Ticino ha adottato il Nuovo Piano Regolatore Comunale in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 30 del 19.12.2008, posteriormente al 31 luglio 2007 - entrata in vigore del Titolo II del D.Lgs. 152/2006 - e al 12 giugno 2008 - entrata in vigore della D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.

In questa fase sono stati acquisiti i pareri formulati da:

- ARPA Piemonte – Dipartimento provinciale di Novara, prot. n. G2227/02.03 del 20.04.2009;

- Provincia di Novara - Settore Ambiente, Ecologia, Energia, prot. n. 114076 del 22.06.2011.

Il progetto definitivo, adottato con D.C.C. n. 15 del 30.07.2010, è pervenuto agli uffici regionali in data 18.11.2010; la pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 24.02.2011.

Ai fini della presente relazione, unitamente alla documentazione relativa al progetto definitivo del piano in oggetto, sono stati esaminati gli elaborati inerenti la procedura di VAS, di seguito elencati:

- Rapporto Ambientale e Sintesi in linguaggio non tecnico del Rapporto Ambientale;
- Relazione sul processo di valutazione-formazione del Piano;
- Valutazione di Incidenza;
- Elaborato tecnico "Rischi di Incidente Rilevante (RIR)".

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. 14056/DB10.02 del 4.08.2011), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati e comprensivo del parere del Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, competente per la Valutazione d'Incidenza sul SIC e sulla ZPS del Parco del Ticino.

A seguito dell'acquisizione dei contributi sopra indicati, in data 2.03.2012, si è svolta una riunione tra l'Organo Tecnico regionale di VAS e l'Amministrazione comunale, finalizzata a condividere i contenuti del parere motivato.

Nei successivi paragrafi si tiene conto di quanto emerso durante la fase di specificazione e in particolare dei contributi formulati dal Settore Grandi rischi industriali (prot. 21838/DA10.03 del 2.10.2008) e dal Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate (prot. 23031/DA10.02 del 17.10.2008).

2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PIANO

Il Piano articola il territorio comunale in tre distinti sistemi territoriali: il sistema delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi; il sistema insediativo che prevede usi residenziali e produttivi, beni e servizi; il sistema agricolo e ambientale. Il territorio è poi suddiviso in tre aree urbanisticamente omogenee che hanno valori territoriali e ambientali comuni:

- aree a destinazione prevalentemente residenziale (Centro storico ed aree residenziali progressivamente realizzate a corona dell'edificazione pregressa);
- aree a destinazione produttiva con connotazione prevalentemente artigianale;
- aree a destinazione agricola/boschiva (all'interno delle quali ricade anche il Parco del Ticino).

Gli assi portanti del Nuovo Piano Regolatore Comunale si articolano in particolare su quattro temi:

- ambiente;
- sviluppo, trasformazione e servizi;
- aree agricole ed ambientali;
- paesaggio e patrimonio storico e culturale.

Per il tema “Sviluppo, trasformazione e servizi” gli obiettivi del piano sono fondamentalmente orientati all’incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, alla crescita del settore residenziale e delle attività produttive con l’esclusione, però, di insediamenti o di lavorazioni nocive e moleste.

Sono poi stati individuati specifici obiettivi ambientali riguardanti in particolare:

- la tutela da situazioni di rischio idrogeologico del territorio o dalla presenza di significative fonti di inquinamento;
- la conservazione e il recupero del reticolo ecologico diffuso;
- la manutenzione in efficienza del sistema idrico;
- la tutela del settore agricolo nelle sue implicazioni economiche e produttive. Nello specifico la tutela del suolo è stata intesa in funzione di un’equilibrata interazione tra le diverse modalità d’uso in atto, incentivando un modello di sviluppo dell’attività agricola a carattere ambientalmente sostenibile.

In linea generale le previsioni del nuovo Piano comportano la trasformazione di molteplici aree agricole in aree residenziali, industriali, per servizi sociali ed attrezzature pubbliche o d’uso pubblico e per distributori di carburante.

Tutte le azioni di Piano che comportano un consumo irreversibile di suolo agricolo (e che coincidono essenzialmente con l’ampliamento delle aree a destinazione urbanistica residenziale, dei due ambiti produttivi a nord e a sud del centro abitato e con gli interventi sulla viabilità locale atti ad agevolare il transito sul territorio comunale), devono pertanto essere considerate quali azioni con rilevanti effetti ambientali.

Il Piano prevede, inoltre, la variazione di un comparto a destinazione produttiva ubicato a sud/ovest del centro abitato, lungo la Strada Provinciale n. 18 per Mezzomerico e ad ovest della Strada Statale n. 32 Ticinese in "area ricettiva" (art. 3.5.5 delle N.T.A.).

Infine, alcune aree destinate dal vigente PRG a standard urbanistici e a servizi sociali ed attrezzature a livello comunale sono state convertite dal nuovo piano a "verde privato".

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

Il Rapporto Ambientale (di seguito RA), così come è stato predisposto dall’Autorità proponente il Piano, soddisfa solo parzialmente quanto previsto dall’All. VI del D.Lgs. 152/2006 e dalla DGR n. 12-8931. Tale documento ripropone per la maggior parte i temi trattati dalla Relazione illustrativa di Piano senza fornire approfondimenti aggiuntivi e, in alcuni casi, risultando anche meno dettagliato (analisi sulle attività produttive esistenti, sulla Rete Ecologica, sugli insediamenti rurali e storico-culturali).

Il documento, in sostanza, non consente di valutare appieno gli effetti ambientali degli interventi previsti dal Piano, sia perché questi non sono sufficientemente illustrati, sia perché mancano analisi approfondite e documentazione fotografica delle aree di intervento. Inoltre, non è sempre possibile valutare se le azioni previste per il raggiungimento di un determinato obiettivo o le mitigazioni individuate per gli impatti ambientali attesi trovino un effettivo riscontro negli articoli delle NTA. Infine le misure previste per il monitoraggio non soddisfano i requisiti minimi indicati dal D.Lgs 152/2006.

Più nel dettaglio si osserva quanto segue in merito alle “Misure di mitigazione e compensazione”, al “Programma di monitoraggio” e alla “Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi”.

Misure di mitigazione e compensazione

Il capitolo 8 del RA propone, per ogni componente ambientale interferita (aria, suolo e sottosuolo, agroambiente, fauna e flora, paesaggio, rumore, approvvigionamento idrico, acque superficiali, patrimonio storico culturale) misure di mitigazione e compensazione. Tali misure risultano però estremamente generiche e si limitano a prospettare la piantumazione di nuovi alberi o la realizzazione di opere a verde, senza però entrare nel merito delle modalità operative con cui effettuare tali interventi (scelta delle essenze e delle associazioni vegetali, dei sestri e delle distanze di impianto, degli indici di densità arborea, modulazione delle morfologie, gestione selvicolturale, tempistiche, ...).

Inoltre le analisi del RA non permettono di comprendere se, e in che misura, le azioni di mitigazione e compensazione previste siano state recepite ed esplicitate dalle Norme di Attuazione del P.R.G.C. Si ritiene pertanto necessario che questi aspetti siano oggetto di opportuni approfondimenti.

In particolare, per quanto attiene alle misure di compensazione degli interventi che potrebbero interferire con aree a bosco si ricorda che:

- l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

Al fine di verificare la reale portata delle azioni mitigative e compensative individuate dal piano, il programma di monitoraggio dovrà includere indicatori specificatamente rivolti a valutare tali azioni, mentre la localizzazione sul territorio di ogni intervento dovrà essere individuabile, seppur in termini schematici, tramite apposita cartografia.

Programma di monitoraggio

Gli indicatori proposti rispondono solo parzialmente ai requisiti di cui al D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi del suddetto decreto legislativo, il monitoraggio deve assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. Pertanto dovranno essere individuati indicatori in grado di misurare il perseguimento degli obiettivi ambientali e l'impatto delle azioni di piano sulle componenti ambientali.

In termini operativi, si suggerisce di distinguere tra indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il piano si colloca (*indicatori di contesto*) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del piano (efficienza) e il livello di

raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (*indicatori di attuazione*). Gli indicatori di contesto permetteranno di tenere sotto controllo l'andamento dello stato del territorio e comprendere come l'attuazione del piano si interfacci con la sua evoluzione, anche al fine di verificare se quest'ultima possa essere tale da richiedere un riorientamento del piano stesso.

Inoltre, si sottolinea l'importanza di includere nel piano di monitoraggio indicatori che consentano di valutare:

- la consistenza della componente vegetazionale, richiamata nella tabella di pag. 122, anche in riferimento a zone boscate residue che possono comunque svolgere un ruolo rilevante in un disegno di rete ecologica locale;
- la consistenza delle formazioni lineari di campo (siepi e filari), che costituiscono un elemento imprescindibile per la realizzazione di una rete ecologica locale;
- il livello di frammentazione ambientale del territorio comunale;
- il consumo di suolo (sommariamente richiamato nella tabella di pag. 119) anche in rapporto alle diverse classi di capacità d'uso del suolo;
- la reale efficacia delle misure di mitigazione e compensazione previste dal Piano.

In particolare, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo**, della **frammentazione ambientale** del territorio comunale e della **dispersione dell'urbanizzato** si suggerisce l'utilizzo, al minimo, degli indicatori illustrati nelle tabelle in calce al paragrafo. Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, attualmente in fase di predisposizione da parte della Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che dovranno garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Per quanto riguarda il tema della **percezione del paesaggio** può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Il monitoraggio dovrà, inoltre, avvalersi preferibilmente di tabelle e schemi che permettano di correlare l'indicatore selezionato, oltre che con gli impatti (positivi e negativi) che si intende misurare, anche con gli obiettivi, le azioni e le norme del piano.

Si ricorda, infine che, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, è necessario indicare quale soggetto abbia la responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del piano di monitoraggio e le modalità di monitoraggio dei risultati, in particolare in riferimento alla periodicità.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua (m2) Sur = Superficie urbanizzata rada (m2) Su = superficie urbanizzata totale (m2)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE	
IF = $\frac{Str}{\sum a_n^2}$	a _n = Area del frammento (m2) Str = Superficie territoriale di riferimento (m2)
Descrizione	Rapporto tra la superficie territoriale di riferimento al quadrato e la sommatoria delle aree dei frammenti al quadrato
Unità di misura	Adimensionale

Commento	<p>Consente di individuare quei territori in cui la frammentazione ha raggiunto dei valori critici</p> <p>Misura il grado di suddivisione di un territorio, rispetto al quale si vuole calcolare il grado di frammentazione, tenendo conto delle dimensioni e del numero dei frammenti generati da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione. I valori dell'indice aumentano all'aumentare della suddivisione del territorio e al diminuire delle dimensioni dei frammenti</p>
----------	---

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA	
CSP = (Sp/Str)/100	<p>Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie artificializzata (ha)</p> <p>Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)</p>
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II o III, consumata dall'espansione della superficie artificializzata e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie artificializzata a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo delle tre classi

Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi

Come evidenziato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, il progetto definitivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzia e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano.

Tale relazione deve illustrare le modalità con cui gli aspetti ambientali siano stati presi in considerazione nel piano e i criteri con cui si sia tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sia stato scelto il piano adottato alla luce delle possibili alternative individuate.

I contenuti della relazione, costituiranno la base per la Dichiarazione di Sintesi che, ai sensi della vigente normativa comunitaria (art. 9 della Dir. 2001/42/CE) e nazionale (art. 17 del D.Lgs. 152/2006), l'Autorità Competente dovrà stilare, approvare e pubblicare unitamente al piano.

Si rileva che il piano in oggetto comprende tale documento, denominato *Relazione sul processo di valutazione-formazione del Piano*, che dovrà però essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate allo strumento urbanistico a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con Competenza ambientale.

Le informazioni da fornire nella versione definitiva della relazione dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS, dovranno fare riferimento ai soggetti coinvolti e ai pareri ricevuti.

Al fine di fornire un contributo per la sua efficace compilazione, di seguito si propone un elenco della documentazione da allegare e sulla cui base dovrà essere costruita la relazione stessa.

Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale

Il Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare con provvedimento DCC n.del

Inviato ai soggetti con competenza ambientale al fine di avviare la fase di consultazione con nota prot. n. del

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 (Regione – OTR VAS c/o Direzione Programmazione Strategica; Provincia - Settore Ambientale di riferimento; ARPA; ASL competente, ...).

L'Autorità procedente, in accordo con l'Autorità Competente, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato l'opportunità di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni portatori di interessi diffusi (es. Ente di Gestione di Area Protetta; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici; Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato, associazioni ambientaliste, comuni limitrofi, ...).

Elenco dei Contributi acquisiti:

Fase di pubblicazione del Progetto preliminare di piano

Adozione da parte del Comune del Progetto Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio, Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi con DCC n.del.....

Invio e comunicazione di pubblicazione (presso gli uffici e sul sito web dell'Ente) ai soggetti con competenza ambientale (SCA) come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e agli eventuali altri soggetti con competenza ambientale ritenuti necessari: nota prot n. del

Contributi e osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione:

Progetto definitivo

Adozione da parte del Comune: DCC n.del.....

Invio in Regione con nota prot. n. del

4. VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano e alle relative misure di mitigazione/compensazione ambientale individuate.

4.1. ASPETTI AMBIENTALI

4.1.1. Biodiversità e Rete natura 2000

Nella Relazione di Piano è illustrata la situazione attuale di quasi totale perdita della rete di "connessioni ecologiche" a causa, soprattutto, dei cambiamenti delle tecniche di coltivazione, diventate molto più intensive e specialistiche. In particolar modo è segnalata la

progressiva dequalificazione ambientale di alcune aree abbandonate dopo l'uso intensivo per altre destinazioni (ex cava Trebbie), ma anche la ridotta dotazione di aree verdi e la totale assenza del verde 'territoriale' (cioè verde pubblico esterno all'area urbana).

Ai sensi dell'art. 2.8 delle NTA del PTP della provincia di Novara, i Comuni in sede di adeguamento del PRG al PTP sono tenuti ad individuare i principali elementi della rete con i criteri previsti dal PTP stesso e a prescrivere l'inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica.

Il Piano prevede per il tratto lungo il Torrente Rito l'individuazione della Rete ecologica assumendo i principali elementi della rete e i criteri previsti per la sua strutturazione (larghezza fascia, continuità); assumendo come riferimento l'estensione della fascia paesistica definita dal PTR Ovest Ticino e denominata SA 11 e la situazione insediativa esistente. Infine la profondità di fascia è stata ridefinita senza alterare la continuità della stessa. La Rete si connette con il sito dell'ex cava Trebbie prevedendo la strutturazione di un caposaldo e lasciando al piano paesistico la definizione per la definitiva bonifica e il recupero naturalistico del sito.

Valutazione d'incidenza sul SIC/ZPS

Una parte del territorio del Comune di Marano Ticino è compresa all'interno del Parco naturale della Valle del Ticino, individuato anche come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di protezione Speciale - IT1150001 "Valle del Ticino" ai sensi delle Direttive 92/43 CEE e 79/409/CEE.

La parte di territorio compresa nel Parco naturale/SIC/ZPS è disciplinata dal Piano d'Area, strumento che sostituisce la strumentazione urbanistica di qualsiasi livello. Le previsioni del Piano regolatore debbono quindi uniformarsi a quelle del Piano d'Area e in ogni caso prevale la norma sovraordinata.

Si segnala che il Rapporto Ambientale, nell'analisi di coerenza esterna (Cap. 6), non analizza in alcun modo la coerenza delle previsioni del nuovo P.R.G.C. con il Piano d'Area. Il documento "Valutazione d'Incidenza" contiene considerazioni piuttosto generiche in merito alle influenze del nuovo P.R.G.C. sulle esigenze di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel SIC/ZPS, limitandosi ad elencare gli obiettivi dello strumento urbanistico, senza analizzare gli impatti e le interferenze connesse alle effettive previsioni di piano; il documento conclude sostenendo che il nuovo P.R.G.C. non presenta incidenza negativa sul SIC/ZPS.

Si ritiene in ogni caso che, per quanto riguarda il territorio compreso nel Parco naturale/SIC/ZPS, la disciplina di tutela contenuta nel Piano d'Area (a cui il P.R.G.C. deve necessariamente conformarsi), garantisca la coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del Sito rete Natura 2000.

Per quanto riguarda la parte di territorio esterna al Parco naturale/SIC/ZPS, dalle tavole di piano risulta la previsione di un'area agricola speciale per impianti di agriturismo, centri sportivi e del tempo libero, normata all'art. 3.6.7 delle NTA; si tratta di una vasta zona localizzata a ridosso del confine dell'area protetta, la cui attuazione è sottoposta a strumento urbanistico esecutivo.

Il documento "Valutazione d'Incidenza" non analizza in alcun modo gli impatti e le possibili interferenze, dirette o indirette, che l'attuazione della suddetta previsione di piano - localizzata in un'area attualmente agricola - potrà comportare sugli habitat naturali e le specie tutelate dal SIC/ZPS, oltre che sulla funzionalità ecologica della fascia corrispondente all'Ovest Ticino.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 44, comma 2 della Legge regionale n.

19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", gli strumenti di pianificazione che riguardano anche parzialmente i siti della Rete Natura 2000 devono essere predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali siti.

Si ritiene pertanto opportuno che l'art. 3.6.7 delle NTA sia integrato con una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre lo strumento urbanistico esecutivo alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale n. 19/2009; la Relazione per la Valutazione d'Incidenza dovrà essere sufficientemente approfondita (vedi Allegato D della L.R. 19/09 e Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i).

Si ritiene inoltre opportuno che le Norme di Attuazione siano integrate con una norma che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dai SIC/ZPS.

4.1.2. Acque

Risorsa idrica

L'idrografia di superficie è caratterizzata nel quadrante est dal Fiume Ticino, nel quadrante ovest dal Rio Rito e dal Torrente Agamo al limite del territorio del Comune di Mezzomerico. Sono inoltre presenti il Canale Regina Elena, che delimita su un margine il Parco del Ticino, la Roggia Molinara, la Roggia Nuova di Oleggio. Si evidenziano poi il fontanile Molinetta (o Paoletta) in prossimità delle omonime cascate e i fontanili Piaconi e Calussa ricompresi nel territorio del Parco del Ticino. Inoltre i laghetti artificiali della zona a nord tra il toponimo Baraggia e la Cascina Rascarola, il lago Martino (o Lucia); alcuni di essi, quelli di maggiore estensione, derivano da antiche risaie dismesse.

Il RA evidenzia che le modifiche previste dal Nuovo PRGC possono generare impatti sulla qualità delle acque superficiali a causa della pressione antropica che si andrebbe a esercitare per nuovi scarichi civili, per le regimazioni di acque piovane dai nuovi piazzali, per la nuova viabilità, oltre che per gli eventuali nuovi scarichi di origine industriale legati alla realizzazione di nuovi insediamenti industriali.

Riguardo alla connessione dei nuovi scarichi al sistema fognario comunale, le interconnessioni dovrebbero essere opportunamente dimensionate per poter eliminare i problemi di tracimazione e rigurgiti della rete fognaria già attualmente esistenti.

Captazioni idropotabili

Si ricorda che la Regione Piemonte ha predisposto il regolamento regionale 15/R del 2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (L.R. n. 61 del 29 dicembre 2000)", emanato con D.P.G.R. del 11-12-2006 e pubblicato sul S.O. n. 1 al B.U.R.P. n. 50 del 14 dicembre 2006, le cui disposizioni si applicano a tutte le captazioni d'acqua destinata al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse. Il regolamento prevede la graduazione dei vincoli e limitazioni d'uso del suolo stabiliti in maniera più efficace e coerente con le reali condizioni locali.

Relativamente alle "aree di salvaguardia", in assenza dell'individuazione tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 prevede che "*Per le captazioni esistenti*

prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa".

La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente; pertanto le modificazioni delle suddette aree di salvaguardia potranno essere applicabili esclusivamente al termine dell'istruttoria regionale come previsto dal regolamento regionale 15/2006.

Relativamente a quanto contenuto all'art. 4.2.6 delle NTA, si evidenzia che le aree di salvaguardia delle opere di presa degli acquedotti pubblici devono essere definite ai sensi del Regolamento regionale 15/R del 2006. Sarebbe opportuno, quindi, modificare l'articolo facendo riferimento al Regolamento regionale e specificando che nell'area di salvaguardia dei pozzi idropotabili si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del medesimo Regolamento regionale, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

4.1.3. Salute Umana Rumore

La documentazione di Piano contiene una verifica della compatibilità del nuovo Piano con la classificazione acustica del territorio comunale redatta sulla base del P.R.G.C. vigente e già adottata dal Comune. In essa sono, quindi, verificate le variazioni dal punto di vista acustico introdotte dal nuovo strumento urbanistico.

Dall'analisi del documento emerge che le variazioni di uso del suolo introdotte dal nuovo strumento urbanistico comunale, che comportano anche una variazione di assegnazione della classe acustica sono quelle corrispondenti alle schede n. 4, 5, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21 e 32, riguardanti nel complesso variazioni di destinazione d'uso di aree da agricole a residenziale, industriale, per servizi sociali ed attrezzature pubbliche o d'uso pubblico, per distributori di carburante oppure da "area produttiva esistente e di completamento" ad "area ricettiva".

Per evitare accostamenti critici, per esempio tra "aree di intensa attività umana" e le "aree prevalentemente industriali", sono state previste fasce cuscinetto.

Si ritiene, tuttavia, che il RA avrebbe dovuto maggiormente approfondire gli accostamenti critici tra aree residenziali, aree agricole ed aree prevalentemente industriali o produttive ed analizzare gli effetti cumulativi di determinati accostamenti e, soprattutto, individuare efficaci misure di mitigazione.

In particolare, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si ritiene che gli accorgimenti volti a minimizzare gli effetti indotti dal traffico veicolare (imposizione idonei limiti di velocità; installazione di dissuasori di velocità; utilizzo di materiali fonoassorbenti per la pavimentazione stradale) non possano essere considerati sufficienti.

Rischio industriale

Il territorio del Comune di Marano Ticino ospita attualmente un'azienda (Balchem Italia S.r.l.) ricadente nelle competenze di cui al D.Lgs. 334/99. A tal riguardo è stato aggiornato, ai sensi del D.M. 9 Maggio 2001, l'Elaborato Tecnico Rischio di Incidente Rilevante (RIR) ed è stato allegato al RA.

Detto Elaborato RIR, risponde nelle sue linee generali sia ai disposti della normativa nazionale (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001) sia a quelli delle Linee guida regionali per la pianificazione territoriale pubblicate con DGR n. 20-13359 del 22/02/2010. Al proposito, si evidenzia che tali Linee guida possono essere repute ancora valide come indirizzi tecnici benché siano state sostituite e aggiornate con DGR n. 17-377 del 26/07/2010.

Alcuni aspetti, tuttavia, necessitano di ulteriori specificazioni o chiarimenti come di seguito dettagliato.

Innanzitutto, l'Elaborato RIR fa riferimento al Piano di emergenza esterno approvato nel 2008 e ad alcuni altri documenti: di questi ultimi non è specificata la data. Al proposito, si ritiene che sia necessario verificare l'aggiornamento dei dati utilizzati per l'elaborato RIR e con l'occasione aggiornare l'inquadramento normativo eliminando eventuali riferimenti a competenze e previsioni non vigenti in Regione Piemonte.

Inoltre, nel testo non è sempre chiara la definizione di area di esclusione ed area di osservazione poiché talvolta sono identificate con i nomi tipici della pianificazione di emergenza (area intervento area danno): è necessario utilizzare una nomenclatura coerente in tutto il documento e nelle relative carte grafiche.

Per quanto riguarda, invece, l'analisi del rischio industriale sul territorio comunale, richiesta in fase di scoping, nel documento è solo presente un elenco delle attività industriali presenti e non è stata condotta un'analisi della loro pericolosità o criticità in funzione della collocazione geografica. Considerato che il Piano in esame si configura come il nuovo PRGC, si ritiene indispensabile che sia condotto un approfondimento sul tema del rischio industriale valutando anche la necessità di inserimento di aree di esclusione e di osservazione nelle eventuali situazioni critiche e molto critiche.

Un'attività ulteriore di approfondimento deve essere condotta sugli elementi territoriali vulnerabili poiché sembra che l'analisi non sia completa, né per quanto riguarda gli elenchi, né per la loro caratterizzazione.

In ultimo, per quanto riguarda le norme tecniche necessarie a disciplinare il tema del rischio industriale nel Piano, l'Elaborato RIR ripropone solo esclusivamente la trascrizione degli indirizzi delle Linee guida regionali ed anche nelle NTA è solo presente una norma generica che non fa riferimento alle conclusioni e valutazioni dell'Elaborato RIR stesso. A questo proposito, è necessario che il Comune integri le NTA del Piano introducendo tutte le cautele utili alla gestione del rischio industriale così come analizzato nell'elaborato RIR, corredandole con adeguate planimetrie.

4.1.4. Viabilità

Il Piano ha rilevato la necessità di una nuova viabilità extraurbana per connettere porzioni dell'abitato che risulterebbero separate a seguito della chiusura e/o limitazione dei sottopassi ferroviari, compresa la realizzazione/integrazione dei nodi sulla viabilità principale (via Circonvallazione con via Sempione e riorganizzazione del nodo esistente del cimitero), con soluzioni a rotatoria compatta e conferma/potenziamento degli attraversamenti esistenti.

Tuttavia, la previsione di questa nuova viabilità esterna non è stata per ora riportata necessitando di ulteriori precisazioni, ma resta cartografata, quale complessiva indicazione non prescrittiva, nell'allegato AT 2 al fine di 'conferire memoria' di quanto a suo tempo concordato con RFI.

Inoltre è prevista la realizzazione di strade urbane interne di distribuzione per la residenza, urbane di nuova costruzione per esigenze di ricucitura di tessuti marginali informi oltre al

completamento di tutti i tronchi stradali esistenti; strade urbane di collegamento tra ambiti esterni ed interni e di alleggerimento e distribuzione del traffico in alternativa ai tracciati principali esistenti.

Per quanto riguarda la viabilità su ferro, le scelte del PRGC confermano quanto in essere per le linee ferroviarie esistenti con l'attenzione data al raddoppio della linea e al rinnovo della stazione. Pur non essendo, allo stato attuale, portate ulteriori definizioni al progetto, il Piano conferma le fasce di rispetto del tracciato previste per legge.

4.2. ASPETTI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI

Gli obiettivi generali del nuovo Piano prevedono la difesa attiva delle risorse naturali, del patrimonio agricolo e di quello storico-artistico-culturale, oltre che la corretta riorganizzazione degli spazi edificati. Rispetto a tali obiettivi, alcune previsioni sollevano criticità, sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi e rischiano di compromettere l'assetto ambientale e paesaggistico del territorio comunale.

Più nel dettaglio, dall'analisi della documentazione fornita, emergono alcuni aspetti problematici che dovranno essere approfonditi nell'ambito del RA. Si richiamano di seguito tali aspetti con riferimento a temi specifici.

4.2.1. Aree residenziali

Aspetti di carattere generale

Dall'analisi della documentazione fornita dall'Amministrazione comunale emerge che le aree residenziali previste dal PRGC vigente sono state attuate solo in parte; le aree di completamento e di nuovo impianto previste dal piano in oggetto, infatti, ripropongono in larga misura le previsioni del PRGC vigente non ancora attuate.

In linea generale, quindi, tenuto conto dell'elevata percentuale di suolo comunale urbanizzato, sarebbe opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle aree proposte, anche in relazione alla domanda posta dalla collettività.

In secondo luogo si evidenzia la necessità di approfondire nell'ambito del RA analisi finalizzate sia ad accertare l'impatto delle nuove residenze previste sul contesto locale, sia a stimare le caratteristiche progettuali e le possibili misure di mitigazione-compensazione da adottare per ovviare a tale impatto, anche in un'ottica di monitoraggio del nuovo piano.

Inoltre, per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dal Nuovo Piano rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici locali, si suggerisce di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi nell'ambito dell'apparato normativo:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi complessi edilizi e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe, ...);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi, colori, presenza di particolari elementi decorativi, ...);
- disegno del verde. In linea generale si sottolinea la necessità di prevedere fasi di progettazione e realizzazione del verde che si sviluppino contestualmente a quelle di

edificazione. Più nello specifico, si sottolinea la necessità che le NTA prevedano che le fasi di edificazione si sviluppino contestualmente a quelle di progettazione e realizzazione del verde, il cui disegno dovrà presentare una distribuzione articolata all'interno dei lotti e potenzialmente idonea a realizzare nuove connessioni tra i vari elementi del sistema ambientale del territorio comunale: tra gli ecosistemi naturali (quali ad esempio quelli che caratterizzano la "Costa alta di Marano Ticino", la "Costa tra Marano Ticino e Oleggio", il "parco Naturale della Valle Ticino" e i corridoi del Rio Rito e del Torrente Agamo, identificati anche quali elementi della rete ecologica provinciale) e quelli più fragili e instabili regolati dall'attività agricola;

- aree a parcheggio. In relazione all'esigenza di incrementare le aree a parcheggio (sia pubbliche o di uso pubblico, sia private) si suggerisce di valutare tra le ipotesi alternative soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscano la permeabilità del suolo (sterrati inerti, (marmette autobloccanti forate, parcheggi su prato armato, ...)

Rispetto ai punti precedenti possono costituire un utile riferimento gli **Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia e gli Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale**, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Aspetti di dettaglio

Più nel dettaglio, con riferimento alla tavola P 03 "*Perimetrazione urbana: destinazione e uso*", si evidenzia che le aree residenziali di nuovo impianto connotate dalle sigle A.I.E. e CC18 (nei pressi di Via G. Marconi) e l'area di completamento contrassegnata dal numero 5 (Via Pombino) si sviluppano a diretto contatto con la "Costa alta di Marano Ticino", dominata dalla presenza di vegetazione boschiva e integralmente sottoposta a vincolo idrogeologico, che il PTR Ovest Ticino individua quale ambito di rilevante pregio ambientale e paesaggistico. Tali previsioni tendono, quindi, ad accentuare i processi di dispersione insediativa in atto sul territorio, aumentando lo sfrangiamento dei margini edificati e soprattutto l'interferenza tra il tessuto edificato di recente espansione e l'ambito della Costa. Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tali scelte, valutando l'effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e quindi la possibilità di rilocalizzarle o di ridimensionarle. Dove ciò non risulti possibile si ritiene necessario individuare opportune misure di mitigazione e compensazione, coerenti con quanto evidenziato al paragrafo 3, tali da consentire una corretta integrazione ambientale e paesaggistica dei nuovi interventi.

4.2.2. Aree produttive

L'analisi della documentazione di Piano evidenzia, nell'ambito del contesto locale, la presenza di tre principali poli produttivi:

- il polo a nord dell'abitato che si è sviluppato a partire dagli anni '50 e che ha quale riferimento il complesso della società ex SITI per la fabbricazione di forni per la cottura di ceramiche;
- il polo a sud dell'abitato, di recente configurazione, che è sorto attorno alla manifattura ex Carminati, ora Gagliardi, e ospita attività del tessile, della manifattura, della stagionatura

formaggi, della metalmeccanica, degli scavi e costruzioni, di stoccaggio e deposito;
- il polo, localizzato nell'area del Parco del Ticino dal 1968, che è definito dallo stabilimento della Balchem Italia (ex Akzo Nobel) per la produzione di cloruro, di colina e di metilammine.

Nonostante questi tre poli definiscano, nell'insieme, una realtà produttiva piuttosto consistente e nonostante le aree previste dal PRGC vigente non risultino ancora completamente attuate (circa il 20% delle previsioni è ancora disponibile sia per il polo produttivo nord, sia per quello sud), il nuovo Piano, oltre a confermare le destinazioni previgenti, ha individuato un incremento di insediamenti produttivi per complessivi 34.000 mq. Vista la consistenza delle aree artigianali e industriali esistenti e di quelle previgenti non ancora attuate e vista la loro distribuzione sul territorio, si rileva in linea generale la necessità di verificare l'effettivo bisogno di nuove aree produttive, documentando le manifestazioni d'interesse espresse da aziende o imprese.

Più nel dettaglio si osserva che le aree produttive di completamento PED19, PED20 e PED21, le aree produttive di nuovo impianto PED20, PED21 e PED22, e l'area produttiva di nuovo impianto adiacente alla PED15, priva di sigla di identificazione, andranno ad incidere sulla porzione sud del territorio comunale che, già allo stato di fatto, risulta caratterizzata da un tasso di antropizzazione abbastanza elevato, dove la dispersione del tessuto insediativo ha favorito processi di consumo e impermeabilizzazione del suolo, di frammentazione ambientale e di alterazione dell'immagine dei luoghi.

Con conseguenze del tutto analoghe l'area produttiva di nuovo impianto PED2 potrà innescare l'intensificazione dei processi di sviluppo arteriale che si sono sviluppati a nord del capoluogo comunale, lungo la SP n. 4., determinando un consistente ampliamento del fronte attualmente edificato e l'ostruzione dei varchi permeabili ancora presenti.

Si richiede pertanto di approfondire le analisi a supporto di tali scelte per valutare l'effettiva portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche e la conseguente possibilità di rilocalizzarle altrove o di provvedere a un consistente ridimensionamento.

Nello specifico, in un'ottica di limitazione del consumo di suolo e di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, si ritiene opportuno che:

- il polo a sud dell'abitato venga ridimensionato mediante l'eliminazione delle aree PED19, PED20 e PED22, che formano il margine più esterno del polo industriale e potrebbero costituire lo spunto per ulteriori future espansioni;
- l'attuazione dell'area l'area produttiva di nuovo impianto adiacente alla PED15 sia subordinata alla completa attuazione della PED15 stessa;
- l'area produttiva di nuovo impianto PED2 a nord del capoluogo venga rilocalizzata.
- le aree a verde di rispetto ambientale e le aree verdi a servizio degli insediamenti produttivi, siano connotate da un andamento meno rigido e geometrico rispetto a quello indicato nelle Tavole di Piano e al tempo stesso da una distribuzione più articolata, atta a realizzare un sistema di connessioni ambientali diffuse che metta a sistema le diverse tipologie di verde presenti sul territorio comunale.

Nel caso in cui le aree che costituiscono il polo produttivo a sud dell'abitato, a seguito di una preliminare stima dei fabbisogni e in coerenza con le indicazioni del PTP di Novara, che le classifica quali "Ambiti di individuazione coordinata delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di servizio" (art. 4.3.), possano essere oggetto di un accordo di pianificazione tra Provincia e comuni interessati, nell'ottica di una revisione delle scelte effettuate si sottolinea l'importanza di definire adeguati criteri di sostenibilità ambientale.

Tali criteri dovranno garantire un'elevata qualità del complesso produttivo in rapporto alle sue caratteristiche progettuali e di impianto urbanistico, alla salvaguardia dell'ambiente e all'inserimento nel contesto. Dovranno essere previste, ad esempio, misure di tipo mitigativo e compensativo incentrate sul disegno e la distribuzione delle alberature, sulla scelta di tipologie edilizie e di soluzioni architettoniche di qualità e non standardizzate, ... In quest'ottica possono costituire un utile riferimento le *Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate* adottate con D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009.

Anche nel caso di accordo di pianificazione si chiede comunque di valutare l'opportunità di subordinare l'attuazione:

- dell'area produttiva di nuovo impianto adiacente alla PED15 alla completa attuazione della PED15 stessa;
- delle aree PED19, PED20 e PED22 a quella dell'area PED21;
- dell'intero polo alla definizione di un progetto unitario e organico di inserimento ambientale e paesaggistico.

Infine per migliorare la qualità architettonica e paesaggistica dell'area di intervento, si suggerisce di valutare la possibilità di integrare nel progetto anche soluzioni quali tetti e pareti verdi, volte all'inverdimento di tipo estensivo.

Entrambe tali categorie di verde, infatti, svolgono importanti funzioni ambientali e bioclimatiche (incremento della biodiversità urbana, isolamento termico, controllo dei flussi energetici tra ambiente esterno ed interno, fissaggio delle polveri, assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche, ...), che consentono di "naturalizzare" ambiti a rilevante antropizzazione.

4.2.3. Aree estrattive

La documentazione fornita pone tra le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del nuovo piano, il recupero ambientale dell'area degradata interessata da pregressa attività di cava denominata "località Trebbie" e localizzata tra i Comuni di Marano Ticino e Mezzomerico.

L'art. 4.3.16 "Aree soggette a recupero ambientale" evidenzia che tale area è compresa nell'ambito di elevata qualità paesistico-ambientale, sottoposto a Piano Paesistico, denominato "Terrazzo di Cavagliano – Oleggio – Suno" e prescrive che in sede di redazione del Piano Paesistico siano individuate e definite le migliori condizioni di fattibilità per la definitiva bonifica e il recupero naturalistico del sito, prevedendo la strutturazione di un caposaldo della rete ecologica e la connessione con l'area collinare di Marano Ticino.

Pur condividendo tale approccio, si osserva che la formulazione della norma, per quanto attiene alla definizione degli interventi di recupero ambientale da adottarsi, risulta più generica di quella fornita dal P.R.G.I. vigente all'art. 6.5. "Aree soggette a recupero ambientale", comma 4. Tale articolo, infatti, prescriveva: la messa in sicurezza del sito, la rimozione dei rifiuti solidi, il taglio della vegetazione infestante di origine non autoctona, la realizzazione di opere per la fruibilità fino a 1.000 mc e 500 mq di superficie coperta (apertura di percorsi pedonali, ciclabili, equestri - realizzazione di zone umide - costruzione di attrezzature per la sosta), la messa a dimora di specie arbustive e arboree e il consolidamento di scarpate e terrapieni.

Si chiede pertanto di riconsiderare e approfondire le prescrizioni del comma 4, sopra sinteticamente richiamate, valutando l'opportunità di recepirle nel testo dell'articolo 4.3.16 "Aree soggette a recupero ambientale".

5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del comune di Marano Ticino, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Nuovo P.R.G.C. potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni al Piano.

Pertanto nella fase di rielaborazione del Piano dovranno essere apportate modifiche e integrazioni alla luce delle osservazioni esposte ai paragrafi 3 e 4 e delle indicazioni di seguito elencate che sinteticamente richiamano quanto espresso in relazione:

1. integrare l'art. 3.6.7 delle NTA con una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre lo strumento urbanistico esecutivo alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 19/2009 e che la Relazione per la Valutazione d'Incidenza sia sufficientemente approfondita (vedi Allegato D della L.R. 19/09 e Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i.);
2. inserire una norma che preveda l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dai SIC/ZPS;
3. porre particolare attenzione alla connessione dei nuovi scarichi al sistema fognario comunale, dimensionando opportunamente le interconnessioni per poter eliminare i problemi di tracimazione e rigurgiti della rete fognaria già attualmente esistenti;
4. modificare l'Art. 4.2.6 delle NTA facendo riferimento al Regolamento regionale 15/R del 2006 e specificando che nell'area di salvaguardia dei pozzi idropotabili si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del medesimo Regolamento regionale, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata;
5. in merito all'elaborato tecnico RIR si chiede di:
 - aggiornare i dati utilizzati e l'inquadramento normativo eliminando eventuali riferimenti a competenze e previsioni non vigenti in Regione Piemonte
 - utilizzare una nomenclatura coerente in tutto il documento e nelle relative carte grafiche
 - valutare la necessità di inserimento di aree di esclusione e di osservazione nelle eventuali situazioni critiche e molto critiche
 - approfondire gli elementi territoriali vulnerabili
 - integrare le NTA del PRGC introducendo tutte le cautele utili alla gestione del rischio industriale così come analizzato nell'elaborato RIR, corredandole con adeguate planimetrie;
6. in merito alla previsione di nuove aree produttive, al fine di limitare il consumo di suolo e salvaguardare l'ambiente e il paesaggio, si chiede di:
 - ridimensionare il polo industriale a sud dell'abitato mediante l'eliminazione delle aree PED19, PED20 e PED22, che formano il margine più esterno del polo stesso e potrebbero costituire lo spunto per ulteriori future espansioni

- subordinare l'attuazione dell'area produttiva di nuovo impianto adiacente alla PED15 e priva di una specifica sigla di identificazione alla completa attuazione della PED15 stessa
- rilocalizzare e ridimensionare l'area produttiva di nuovo impianto PED2
- prevedere un andamento morfologico e una distribuzione delle aree a verde di rispetto ambientale e delle aree verdi a servizio degli insediamenti produttivi meno rigidi rispetto a quelli indicati nelle Tavole di Piano e al tempo stesso atti a realizzare un sistema di connessioni ambientali diffuse che metta a sistema le diverse tipologie di verde presenti sul territorio comunale.

Nel caso in cui le aree che costituiscono il polo produttivo a sud dell'abitato siano oggetto di un accordo di pianificazione tra Provincia e comuni interessati si chiede di definire adeguati criteri di sostenibilità ambientale e di subordinare l'attuazione:

- dell'area produttiva di nuovo impianto adiacente alla PED15 alla completa attuazione della PED15 stessa
 - delle aree PED19, PED20 e PED22 a quella dell'area PED21
 - dell'intero polo alla definizione di un progetto unitario e organico di inserimento ambientale e paesaggistico;
7. in merito agli interventi di recupero ambientale dell'ex cava denominata "località Trebbie", si chiede di riconsiderare e approfondire le prescrizioni dell'art. 6.5. comma 4 del P.R.G. vigente, valutando l'opportunità di recepirle nel testo dell'articolo 4.3.16 "Aree soggette a recupero ambientale";
 8. valutare la possibilità di rilocalizzare o di ridimensionare le aree residenziali di nuovo impianto (A.I.E. e CC18) e l'area di completamento (numero 5), al fine di contenere la dispersione insediativa sul territorio comunale, il conseguente consumo di suolo e l'interferenza tra il tessuto edificato di recente espansione e l'ambito di pregio ambientale e paesaggistico della "Costa alta di Marano Ticino". Dove ciò non risulti possibile prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione finalizzate a garantire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi interventi;
 9. esplicitare nell'apparato normativo indirizzi e prescrizioni finalizzati a garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dal Piano rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici locali, in particolare per ciò che attiene all'impianto urbanistico, ai caratteri tipologico-compositivi degli edifici e al disegno del verde;
 10. prevedere nelle NTA indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, ...);
 11. approfondire ed esplicitare nelle NTA indicazioni circa le modalità operative con cui dovranno essere realizzate le misure di mitigazione e compensazione previste dal PRGC (scelta delle essenze e delle associazioni vegetali, dei sestri e delle distanze di impianto, degli indici di densità arborea, modulazione delle morfologie, gestione selvicolturale, tempistiche, ...);
 12. in merito al programma di monitoraggio ambientale individuare indicatori capaci sia di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, sia di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e

l'attuazione delle misure di mitigazione individuate (si vedano le indicazioni e le richieste illustrate nel paragrafo *Programma di monitoraggio*);

13. in merito alla *Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di Sintesi* si evidenzia che dovrà essere integrata e aggiornata alla luce delle modifiche apportate al Piano a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con competenza in materia ambientale.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, "*l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione*" e si comunica la disponibilità ad incontri tecnici per l'esame congiunto dei contenuti della presente relazione.

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
Il Dirigente
arch. Margherita Bianco

Il referente:
arch. Francesca Finotto